

Prot. n. 132/15

All. 01

li, 12/12/2015

**Dott. Salvatore Acerra**  
**Provveditore Regionale A.P.**

**VIBO VALENTIA**

**Dott.ssa Angela Marcello**  
**Direttore Casa Circondariale**

**VIBO VALENTIA**

**e, p.c.**

**Pres. Santi Consolo**  
**Capo del DAP**

**R O M A**

**Dott. Massimo de Pascalis**  
**V. Capo del DAP**

**R O M A**

**Dipartimento dell'Amministrazione**  
**Penitenziaria**  
**Direttore Generale del Personale**  
**e della Formazione**

**R O M A**

**Angelo Urso**  
**Segretario Generale**  
**UILPA Penitenziari**

**R O M A**

**Oggetto: Procedimenti recupero remunerazione lavoro straordinario anni 2012 e 2013.**

La Direzione della Circondariale di Vibo Valentia – anche con il probabile intento di apparire in regola in occasione dell'ispezione amministrativa che la interesserà a decorrere dal giorno 14 p.v. e di cui si è avuta notizia con anticipo di circa due mesi – da un paio di giorni sta notificando ad appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria dipendenti comunicazioni recanti data del 26 novembre 2015 e relative a quanto in oggetto.

In particolare, gli interessati vengono resi edotti che a decorrere dal "*primo mese utile*" la predetta Direzione procederà a recuperare, anche mediante trattenute operate direttamente sullo stipendio (tramite il MEF), gli importi corrisposti negli anni 2012 e 2013 per remunerare il lavoro straordinario derivante dal mancato riconoscimento del riposo settimanale nella settimana di pertinenza con conseguente prestazione lavorativa eccedente le 36 ore contrattuali.

La questione, com'è noto, trae origine dal dettato dell'art. 1, comma 476, legge n. 147/2013, e può dirsi ancora "*sub iudice*" considerato che con ordinanza n. 197 del 27 aprile 2015 (G.U., 1ª serie speciale, n. 40 del 7 ottobre 2015) il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha rimesso in via incidentale alla Corte Costituzionale il giudizio di legittimità sulla stessa previsione di legge.

A prescindere, tuttavia, da qualsiasi considerazione legata a quanto appena cennato, restando strettamente nei confini tracciati dagli atti notificati dalla Direzione della Casa Circondariale di Vibo Valentia si osserva che essi:

1. Sono sottoscritti dal (o per conto del) Direttore Dott. M. Antonio Galati; il Dott. Galati è assente dal servizio da molte settimane e lo era senza ombra di dubbio anche alla data del 26 novembre 2015 di emissione degli atti di cui si discute, quando invece incaricata della Direzione della Casa Circondariale di Vibo Valentia – per quanto dato sapere a questa Organizzazione Sindacale – risultava la Dott.ssa Angela Marcello; solo per questo ne consegue che gli atti in parola potrebbero essere addirittura nulli, per difetto assoluto di attribuzione, o comunque illegittimi ed annullabili per difetto relativo di competenza e vari vizi;
2. Non recano alcun elemento costitutivo del presunto debito del dipendente;
3. Sono stati emessi in palese e tautologica violazione delle disposizioni impartite dal Direttore generale del personale e della formazione del DAP con lettera circolare n. 0086901-2015 dell'11 marzo 2015, risultando privi di qualsivoglia indicazione circa "*tipologia e turno di servizio prestato a seguito di richiamo in servizio, importo corrisposto, giornata in cui il dipendente ha fruito di riposo compensativo nei limiti della prestazione ordinaria, ecc.*" (cfr. §2);
4. Non tengono conto degli importi da corrispondere a titolo di *indennità di presenza notturna* (art. 10, 1° comma, DPR 395/95, e succ. modd.) per effetto della tramutazione in lavoro "*ordinario*" eventualmente espletato fra le ore 22.00 e le ore 06.00 delle prestazioni originariamente retribuite (con le somme che si intende recuperare) esclusivamente come "*straordinario notturno*" e/o "*straordinario notturno festivo*" (per effetto dell'art. 4, legge n. 374/73, ed art. 18, legge n. 668/86);
5. Risultano privi di qualsiasi requisito di trasparenza ed intellegibilità;
6. Paiono contenere diversi errori anche di imputazione e di calcolo;
7. Per effetto di quanto ai punti che precedono (dal n. 2 al n. 6) i crediti attestati appaiono solo presunti ed indeterminati o comunque dubbi nel loro esatto ammontare, dunque inesigibili per totale mancanza di requisiti sostanziali e formali che impedisce finanche il controllo sulla fondatezza dell'*an* e del *quantum* ledendo il diritto al contraddittorio costituzionalmente tutelato.

Di conseguenza si invita il Direttore della Casa Circondariale di Vibo Valentia a sospendere l'esecutività degli atti di cui si discute ed a sanare, anche in autotutela, le illegittimità e le irregolarità evidenziate.

Si diffida altresì il precitato Direttore della Casa Circondariale di Vibo Valentia dall'operare nelle more illegittime compensazioni di lavoro straordinario e/o dal disporre illegittime/illecite decurtazioni/trattenute stipendiali, con riserva espressa di agire in ogni sede competente a tutela degli operatori rappresentati e per l'affermazione del diritto in ogni sua forma ed in qualsiasi ambito.

Allegando copia di uno degli atti *de quibus*, al Provveditore regionale in indirizzo si richiede di voler cortesemente esercitare ogni prerogativa di competenza al fine di favorire la soluzione della problematica descritta.

Nell'attesa, distinti saluti.

**Il Segretario Nazionale**  
**Genarino De Fazio**



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE N.C.

VIBO VALENTIA

(Area Amm.vo Contabile.)

Tel. 0963/262122-262238

cc.vibovalentia@giustizia.it

Prot. n. 35210

Vibo Valentia, 26/4/2015

ASS.TE CAPO  
Polizia Penitenziaria

Oggetto: Recupero somme per prestazioni di lavoro straordinario rese oltre le 36 ore settimanali su richiamo in servizio in giornata destinata al riposo settimanale

Si comunica alla S.V. che risulta a questo Ufficio che Le sono state indebitamente retribuite prestazioni di lavoro straordinario aventi le caratteristiche di cui all'oggetto, pari a:

n° - ore 1° fascia, n° 48 ore 2° fascia, n° - ore 3° fascia, attinenti all'anno 2012

n° - ore 1° fascia, n° 6 ore 2° fascia, n° - ore 3° fascia, attinenti all'anno 2013

2012)	ore equivalenti ad un importo totale lordo di €	1° fascia
	ore equivalenti ad un importo totale lordo di € <b>612,48</b>	2° fascia
	ore equivalenti ad un importo totale lordo di €	3° fascia
2013)	ore equivalenti ad un importo totale lordo di €	1° fascia
	ore equivalenti ad un importo totale lordo di € <b>76,56</b>	2° fascia
	ore equivalenti ad un importo totale lordo di €	3° fascia

e contestualmente ha chiesto, per effetto della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) che si proceda al recupero di quanto indebitamente corrisposto.

Tanto in ragione delle disposizioni emanate dalla Direzione Generale del Personale e della Formazione-Servizio del Bilancio e della Contabilità con Lettera Circolare prot. n°0014687-2014 del 15/01/2014, in ordine all'Art.1 comma 476. della legge 27 dicembre 2013 n°147<sup>1</sup>, Legge di stabilità per l'anno 2014 che ha operato l'interpretazione del lavoro autentica delle norme di cui all'art. 10, comma 3 D.P.R. 11 settembre 2007 n°170 e all'art. 11 comma 8 D.P.R. 13 giugno 2002 n°164.

Alla luce di quanto sopra, con la presente, si informa che, a decorrere dal primo mese utile questo Ufficio procederà alla decurtazione del lavoro straordinario che la S.V. mensilmente produrrà per esigenze di servizio, fino alla totale estinzione del suddetto debito. Qualora entro il mese di giugno 2016 non avrà integralmente estinto tale debito, si procederà al recupero della parte rimanente, attraverso la comunicazione alla Ragioneria Territoriale dello Stato competente, per l'addebito in busta paga

Distinti saluti.

Il Direttore  
Dottor M. Antonio GALATI

Art.1, comma 476, legge 27 dicembre 2013 n°147, legge di stabilità per l'anno 2014: "L'art.10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n°170, e l'art.11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n°164, si interpretano nel senso che la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà a diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero. Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge".